

#### Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico Settore Cultura

#### Servizio Affari Generali e Bilancio

piazzetta C. Battisti n. 4 - 30174 Venezia Mestre

# CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI DA 11 A 26 ANNI RESIDENTI E AGLI STUDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA, FACILITANDO L'ACCESSO A TEATRO DA NOVEMBRE 2025 AD APRILE 2026

Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

#### INDICE

- Art. 1 STAZIONE APPALTANTE
  Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3 IMPORTO
- Art. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 DURATA E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6 VERIFICHE
- Art. 7 PENALI
- Art. 8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- Art. 11 TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI
- Art. 12 TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
- Art. 14 STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
- Art. 16 PROCEDURE CONCORSUALI
- Art. 17 NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
- Art. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO
- **Art. 21 –** PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
- Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CONTATTI

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l'aggiudicatario sono di seguito descritte nel presente documento. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.)

# Art. 1 - Stazione appaltante

Comune di Venezia - San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 - 30174 Venezia Mestre tel. 041 274 6187

E-mail istituzionale: <a href="mailto:cultura@comune.venezia.it">cultura@comune.venezia.it</a>
Indirizzo PEC: <a href="mailto:cultura@pec.comune.venezia.it">cultura@pec.comune.venezia.it</a>

## Art. 2 - Oggetto dell'appalto

- 1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di programmazione di interventi a favore dei giovani, da 11 a 26 anni, residenti e studenti della Città metropolitana, per creare occasioni di crescita personale e favorire l'inclusione sociale, costruendo occasioni di socializzazione e integrazione, facilitando l'accesso a teatro da novembre 2025 ad aprile 2026.
- 2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificiosamente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 30/2023.
- 3. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

#### Art. 3 - Importo

- 1. L'importo per il servizio in oggetto di € 10.909,09.= oneri fiscali esclusi ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
- 2. Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali", che sono stati quantificati e sono pari a 0.

#### Art. 4 - Descrizione del servizio

Servizio programmazione di interventi a favore dei giovani, da 11 a 26 anni, residenti e studenti universitari della Città metropolitana, per creare occasioni di crescita personale e favorire l'inclusione sociale, costruendo occasioni di socializzazione e integrazione, facilitando l'accesso a teatro.

I ragazzi dovranno avere il privilegio di poter scegliere i titoli, dai cartelloni ufficiali in programma, che più gli interessano e che più si sposano con il proprio percorso culturale.

Il fine è facilitare la partecipazione di una specifica fascia della comunità all'offerta culturale teatrale. L'obiettivo è favorire un ricambio generazionale tra gli spettatori, mantenendo vivi e pulsanti i momenti di ritrovo sociale, considerando il Teatro il luogo di ritrovo per la società civile.

<u>L'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente eventuale rendicontazione delle attività</u> svolte.

L'affidatario del servizio provvede a:

- 1. appoggiarsi alla modalità di accesso semplice, collaudata e direttamente gestita attraverso la biglietteria, luogo vitale del teatro, momento fondamentale di informazioni e scambio d'opinioni. L'accesso potrà anche essere mediato dai genitori e dai docenti più sensibili e attenti, ottimi animatori degli interessi dei ragazzi;
- 2. una comunicazione rivolta ai ragazzi e alle ragazze, agli istituti scolastici e ai docenti dell'area coinvolta, facendosi carico del costo relativo alla produzione e diffusione del materiale pubblicitario e delle campagne online;
- 3. portare a termine il lavoro assegnato, prestando la propria collaborazione in tutta la fase dell'implementazione del progetto.

Il Comune di Venezia - Area Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico:

- collabora alla comunicazione pubblicitaria e promozionale nei confronti del pubblico dei teatri
  comunali mediante i propri canali di comunicazione istituzionali e di promozione delle stagioni e
  la cura e l'aggiornamento costante del sito web e social network;
- 2. mette a disposizione il servizio della piattaforma DIME per la registrazione online e il servizio di biglietteria del teatro per l'acquisto dei titoli;
- 3. accetta che in tutto il materiale pubblicitario del servizio in oggetto, appaia il logo dell'affidatario.

# Criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi

Ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 459 del 19 ottobre 2022, l'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi per gli eventi mira a ridurre gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli eventi sono realizzati secondo un approccio inclusivo che tiene conto delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con difficoltà o con disabilità, che garantiscano la piena fruibilità degli eventi accessibili a tutti.

Biglietti e materiali informativi e promozionali. I biglietti di ingresso all'evento sono in formato digitale accessibile e fruibile da tutti, prevedendo sistemi informatici di prenotazione e controllo dei biglietti elettronici. E' ammessa l'emissione di biglietti cartacei solo su espressa richiesta dell'utente. Tutto il materiale di comunicazione, informazione e promozione dell'evento è preferibilmente in formato digitale accessibile, usabile, fruibile da tutti, consultabile e scaricabile attraverso web e social media. Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa (es. programma di un evento di più giorni) si adottano sistemi tecnologici (es. codici QR) che permettono all'utente di visualizzarli su propri dispositivi o supporti cartacei contenenti materiale riciclato o certificati a ridotto impatto ambientale, nonché stampati in modalità fronte retro. Tutti i supporti informativi e promozionali fisici e dematerializzati, sono prodotti e distribuiti in quantità adeguata a dare pubblicità e visibilità all'evento contestualmente riducendo al minimo lo spreco di materiali, di energia e la produzione dei rifiuti.

#### Art. 5 - Durata e Modalità di esecuzione del servizio

- 1. Durata del servizio e validità dell'affidamento: da novembre 2025 ad aprile 2026.
- 2. L'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
- 3. L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

# Art. 6 - Verifiche

- 1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
- 2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della ve-

rifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

#### Art. 7 - Penali

- 1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
- 2. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
- 3. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
- 4. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 5. Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:
  - l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi del presente articolo;
  - la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lqs 36/2023.
- 6. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

# Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento

- 1. Il corrispettivo del servizio effettivamente prestato sarà liquidato dal Servizio Affari generali e Bilancio su presentazione di regolari fatture entro i termini di seguito indicati:
  - 45% entro gennaio 2026;
  - 55% a saldo a conclusione del servizio.
  - In ogni caso il saldo è determinato ed erogato sulla base di idonea rendicontazione delle iniziative svolte mediante presentazione di bilancio consuntivo corredato delle spese realmente sostenute e debitamente documentate e delle entrate.
- 2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,5% da liquidare ai sensi dell'art.11 comma 6 del D. Lgs 36/2003.
- 3. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, e dovrà essere intestata a Comune di Venezia Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 Venezia Mestre, dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice CIG, relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura Servizio Affari generali e Bilancio. Dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff\_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi la fattura sarà restituita al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.

- 4. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati, sarà disposto con atto dirigenziale e verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
- 5. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto affidatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
- 6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
- 7. Il meccanismo dello <u>Split Payment</u> è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

#### Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
- 2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
- 3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
- 4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### Art. 10 - Responsabilità e obblighi dell'affidatario

- 1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 2. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
- 3. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
- 4. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
- 5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente,

- trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
- 6. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.
- 7. In caso di avvalimento (art. 104 d.lgs 36/2023), l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

## Art. 11 - Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

- 1. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI e il Piano di emergenza del Teatro Toniolo è pubblicato nel sito internet del Comune di Venezia in http://www.comune.venezia.it/content/il-tuo-evento-al-toniolo.
- 2. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

# Art. 12 - Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

- 1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
- 2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
- 3. Le responsabilità civili e/o penali derivanti da sinistri e danni causati dal personale nell'espletamento dei servizi affidati restano ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario, ivi comprese stipule di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
- 4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
- 5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

#### Art. 13 - Divieto di cessione di contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119. Le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (art. 119 co. 17 d.lgs. 36/2023).

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

#### Art. 14 - Stipula contratto e Spese contrattuali

- 1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
- 2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del <u>Codice</u> dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal MEPA.
- 3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
- 4. Il contratto è stipulato nei termini indicati all'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
- 5. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
- 6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

#### Art. 15 - Risoluzione contrattuale e recesso

- 1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'essecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
- 2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
- 3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:
  - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o violazione di norme di legge o di regolamenti;
  - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs.. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
  - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
- 4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- 5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al

- contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
- 6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

# Art. 16 - Procedure concorsuali

- 1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
- 2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
- 3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
- 4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

#### Art. 17 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale

- 1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
- 2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
  - a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
  - c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando "Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi', nel M.E.P.A.

## Art. 19 – Definizione delle controversie e foro competente

- 1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
- 2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

#### Art. 20 - Trattamento dei dati personali

- Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
- 2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
- 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 21 - Codice di Comportamento

- 1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
- 2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
- 3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

# Art. 22 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024, disponibile al seguente link: <a href="https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance">https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance</a>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2025-2027 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2025-2027 sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità
- (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita), come previsto dal PIAO 2025-2027 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
- essere consapevole che ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### Art. 23 - Responsabile del procedimento. Contatti

- 1. Per informazioni relative all'appalto: Responsabile del Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183); dott.ssa Laura Rubin (telefono 041 274 6180). Indirizzo e-mail: <a href="mailto:attivitaculturali@comune.venezia.it">attivitaculturali@comune.venezia.it</a>.
- 2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il dott. Michele Casarin; la responsabile del Procedimento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di responsabile del Servizio Affari generali e Bilancio.